



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Chiamata in causa di un terzo da parte del convenuto ai fini di garanzia impropria e spese di lite

Se il convenuto *chiami in causa* un terzo ai fini di *garanzia impropria*, legittimamente il giudice di appello, in caso di *soccombenza* dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le *spese giudiziali* sostenute dal terzo; tuttavia nella specie considerando da un lato che la iniziativa della chiamata in causa del terzo si è rivelata palesemente arbitraria, e dall'altro che nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia sia stata riproposta espressamente, di tal ch  la partecipazione del terzo al giudizio di appello non si giustifica sotto il profilo del mero *litisconsorzio* processuale, la Corte intende discostarsi da tale principio di causalit  (fermo quanto disposto in primo grado dal tribunale).

Corte di appello di Lecce, sentenza del 25.5.2022, n. 619

...omissis...

L'appello è fondato e deve essere accolto.

Coglie invero nel segno il primo motivo di gravame, vertente sull'affermazione di piena ed esclusiva responsabilità del Comune per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.

Il Comune appellante lamenta fondatamente l'errata valutazione da parte del tribunale del quadro probatorio complessivamente acquisito agli atti ed in particolare la mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 1227 c.c., con particolare riferimento alla condotta del danneggiato, che sarebbe tale da integrare il caso fortuito, interrompendo così il nesso causale fra situazione ed evento ed escludendo (o almeno riducendo) la responsabilità del Comune custode. Il tribunale, invero, ha negato il fatto che la condotta del XX, possa essere inquadrabile in termini di fortuito, tale da incidere sulla dinamica dell'evento, tanto da interrompere il nesso causale e, quindi, la responsabilità del Comune.

Tale passaggio motivazionale della sentenza di primo grado non appare corretto e condivisibile.

Va ricordato, infatti, che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del proprietario/custode solamente dal caso fortuito, qualificazione che - incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (cfr. Cass. Civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. Civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) - è comprensiva anche della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini della esclusione e/o del concorso di responsabilità, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può essere parziale ovvero anche esclusiva (ancora Cass. Civ., Sez. 6[^], 30.10.2018 n. 27724; in senso conforme Cass. Civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. Civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. Civ. 5 dicembre 2008, n. 28811).

Di recente i giudici di legittimità hanno ribadito che "il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno" (Cassazione civile sez. 6[^], 30/10/2018, n. 27724).

Ne consegue che il corollario della regola sancita dall'art. 2051 c.c., è quella dettata dall'art. 1227 c.c., comma 1.

Giova ricordare che comunque il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro." (Cass. Civ., Sez. 6[^] - 3, ord. n. 34886 del 17.11.2021).

In tale prospettiva la possibilità di riscontrare nel comportamento del danneggiato un tasso di imprudenza e di disattenzione, tale da imporne la qualificazione in termini di caso fortuito, idoneo ad escludere il nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento, andrà scrutinata alla luce dell'assetto dato dalla Suprema Corte agli oneri probatori gravanti sulle parti nelle azioni di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. nonché tenendo conto del contesto spaziale e temporale in cui ha avuto luogo l'incidente.

Rileva il Collegio come, avuto riguardo al compendio probatorio in esame, emerge effettivamente il significativo rilievo che nell'occorso la condotta del danneggiato ha assunto nel verificarsi

dell'evento dannoso, tale da incidere sul nesso causale fino a interromperlo: le circostanze in cui si è verificato il sinistro inducono a ritenere che il danneggiato non abbia utilizzato il bene usando una adeguata diligenza e adottando tutte le cautele atte ad evitare la caduta.

Dall'istruttoria svolta in primo grado appare evidente che, da una parte, è stata raggiunta senza dubbio la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno (come si evince dalla documentazione fotografica in atti), dall'altra, tale rapporto eziologico risulta interrotto dal comportamento colposo del danneggiato, tenuto conto che l'incidente si è verificato in corrispondenza di una buca non solo profonda e di dimensioni ragguardevoli (cm 60,00 x 20,00 x 8,00) posta su una strada caratterizzata da vaste sconessioni e abrasioni, circostanza questa che opina non nel senso - fatto proprio dal giudice di prime cure - di non esigibilità di comportamenti alternativi da parte dell'utente, quanto piuttosto nel senso di una necessaria maggior prudenza, in considerazione della prevedibilità dell'evento dannoso. Ciò che poi appare dirimente è la circostanza che tale buca - in cui il danneggiato incappava - è posta la centro della strada, sicché è evidente che il S. procedeva, a bordo della propria bicicletta, senza rispettare l'obbligo della destra rigorosa da intendersi quale l'obbligo di prudenza che grava anche ai conducenti dei velocipedi in materia di circolazione stradale. La giustificazione addotta per elidere l'incidenza di tale condotta negligente nella dinamica fattuale dell'evento - connessa alla presenza di un'auto regolarmente parcheggiata sul lato destro della strada - non pare convincente, tenuto conto che altre potevano essere le soluzioni alternative, ma non certamente quella di spostarsi al centro della strada, adibita al transito di veicoli provenienti da entrambe le direzioni. Tale condotta - di spostarsi cioè al centro della strada - e', anche indipendentemente dalla presenza o meno della buca, una condotta gravemente imprudente che di per sé sola interrompe il nesso causale con l'evento.

Inoltre, rileva in maniera significativa anche la circostanza dell'orario (ore 12:00) in cui l'incidente è occorso, non potendo negarsi che la situazione di piena illuminazione naturale in cui la dinamica si è sviluppata, assicurava all'utente della strada la massima visibilità.

Oltre a quanto sinora detto, si evidenzia altresì anche che il XX ben conosceva la zona, dal momento che egli era residente nelle vicinanze di via *omissis* e frequentava abitualmente, anche in bicicletta, il quartiere. Si consideri, poi, che l'unico testimone presente al momento del sinistro, *omissis*, nell'immediatezza dei fatti ha rilasciato sommarie informazioni alla p.g. con dichiarazioni incomplete, circa il senso di marcia in cui transitava il danneggiato, sì da porre in dubbio la coerenza delle stesse rispetto alle dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale.

Anche in considerazione dell'ampiezza del tratto stradale interessato, come si evince dalla documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi al momento del fatto, allegata al rapporto redatto nell'immediatezza dei fatti dai c.c. intervenuti sul posto (le fotografie depositate da parte attrice in primo grado sono successive), il danneggiato disponeva di tutte le condizioni ottimali per evitare la rovinosa caduta nella buca, laddove avesse guidato rispettando le regole di prudenza e diligenza consone alle contingenti condizioni fattuali.

A tale riguardo la Suprema Corte ha più volte chiarito che "la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica. L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo". (Cass. Sez. 3^a, 13 luglio 2011 n. 15375, 22 ottobre 2013 n. 23919, 26 maggio 2014 n. 11664, 18 febbraio 2014 n. 3793 e 17 ottobre 2013 n. 23584).

Nella fattispecie in esame, effettivamente, le circostanze in cui si è verificato il sinistro inducono a ritenere che il danneggiato non abbia utilizzato il bene usando una adeguata diligenza e adottando tutte le ordinarie cautele atte a evitare la caduta, avendo egli la concreta possibilità di percepire e prevedere la situazione di pericolo, così finendo per incidere, elidendolo, sul nesso causale tra la cosa in custodia e il danno con esclusione della responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c..

Proprio le condizioni di tempo e di luogo, così come prospettate dallo stesso attore, avrebbero imposto una maggiore prudenza e diligenza che, nella fattispecie, risulta essere mancata.

Trovandosi il S. a percorrere un tratto stradale centrale ad un'ora di massima illuminazione naturale che gli garantiva visibilità, gravava evidentemente sul medesimo, in ossequio a quanto disposto dall'art. 140 C.d.S., l'obbligo di guidare utilizzando idonea accortezza, tale da consentirgli in dette circostanze, per l'appunto, di compiere le manovre necessarie ad evitare l'ostacolo.

Dal compendio probatorio in esame risulta, pertanto, del tutto reciso il nesso eziologico tra l'individuata disconnessione del manto stradale in custodia dell'ente comunale e l'evento nefasto intervenuto a danno del S., nonché integrata la prova liberatoria del caso fortuito. Come ribadito, infatti, dalla Suprema Corte, occorre considerare l'eterogeneità dei concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode, di talché per escludere la responsabilità del custode, si esige un duplice accertamento, ossia che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e imprudente e che quella condotta non fosse prevedibile. (In tal senso Cass. Civ., Sez. 3^a, ord. 31.10.2017 n 25837).

Nella specie ricorrono entrambe dette condizioni, quindi deve escludersi la responsabilità del Comune di Galatina nella causazione del sinistro, configurandosi la comprovata negligente, imprudente e di certo imprevedibile condotta tenuta dal S., in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo di verifica del sinistro, interrutiva del nesso di causalità tra la res in custodia e il danno.

Deriva, da quanto sin qui detto, la fondatezza dei rilievi mossi dall'appellante alla sentenza che va pertanto riformata.

Tutte le altre questioni restano assorbite, ivi inclusa la doglianza inerente la decisione del tribunale che ha esonerato *omissis* S.p.A. da ogni responsabilità in ordine alla causazione dell'evento dannoso, stante la circostanza, non altrimenti smentita in atti alla luce della documentazione prodotta, che i lavori di allaccio alla rete fognante eseguiti in Via *omissis* - che avevano prodotto la buca in scrutinio, risalissero al 1982 tale da doversi escludere per tal risalenza nel tempo ogni responsabilità dell'ente chiamato. La questione merita però considerazione solo ai fini della regolamentazione delle spese di lite dell'Acquedotto, terzo chiamato, apparendo non convincente porle a carico degli appellati solo sulla base del rapporto di causalità. Se invero il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria, legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo (Cassazione civile sez. 6, 14/01/2022, n. 1123) tuttavia nella specie considerando da un lato che la iniziativa della chiamata in causa del terzo da parte del Comune si è rivelata palesemente arbitraria, e dall'altro che nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia sia stata riproposta espressamente, di talché la partecipazione del terzo al giudizio di appello non si giustifica sotto il profilo del mero litisconsorzio processuale, la Corte intende discostarsi da tale principio di causalità e, fermo quanto disposto in primo grado dal tribunale, porre a carico del Comune, che ha illegittimamente coinvolto il terzo nel giudizio, anche l'onere delle spese sostenute per questo grado dall'Acquedotto.

Fra le altre parti, invece le spese di lite relative al doppio grado vanno ridefinite, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. 3, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. 3, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre).

Le stesse, quindi, sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, considerato l'esito del presente gravame, e, soprattutto, l'esito complessivo del giudizio, vanno poste a carico della parte appellata soccombente; e sono liquidate, in difetto di specifica, come in dispositivo, quanto a quelle di primo grado nella misura già ritenuta in sentenza, e quanto al presente grado con valori più prossimi ai minimi tariffari riferiti al valore della causa, determinato in base al valore del presente giudizio (Euro 239.000 circa come dichiarato), tenuto conto delle 3 fasi del giudizio di appello, del numero delle parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) e della complessità delle questioni trattate.

Pone, infine, anche le spese di CTU di primo grado nella misura già liquidata in quella sede, a carico della parte appellata soccombente.

PQM

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Comune di Galatina *omissis* accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda proposta da XX e, per esso dai suoi eredi, come sopra indicati, con citazione del 28.3.2014; condanna gli appellati, *omissis*, tutti in solido fra loro al pagamento, in favore del Comune di Galatina, delle spese di lite *omissis*; conferma nel resto la sentenza appellata *omissis*.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

